

DELIBERA N. 427/11/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'ART. 1, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 70/11/ CONS RECANTE "RICOGNIZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DELIBERA N. 136/05/CONS DEL 2 MARZO 2005 RECANTE "INTERVENTI A TUTELA DEL PLURALISMO AI SENSI DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112"

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 e, in particolare, l'art. 8-novies, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante "Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", e , in particolare, gli articoli 4 e 5 , concernenti le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

VISTA la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, recante "Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010;

VISTA la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112";

VISTA l'ordinanza del TAR del Lazio n. 2580/11, pubblicata in data 14 luglio 2011, sul ricorso proposto dalla società Sky per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera n. 70/11/CONS e di ogni altro atto connesso, che ha sospeso in sede cautelare per motivi procedurali la predetta delibera; in particolare il Giudice di I grado ha statuito che *"con la delibera n. 70/11 è stata introdotta una disciplina innovativa rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. B) n. 1 della precedente delibera n. 136/05, mentre il procedimento amministrativo adottato sembra essere stato modulato in relazione alla natura asseritamente confermativa della stessa delibera"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata delibera n. 70/11/CONS, sulla base della ricognizione, svolta nelle premesse, delle misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione, individua al comma 1 le misure della citata delibera che si intendono tuttora in vigore, mentre al comma 2, stabilisce che “ *Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS*”;

CONSIDERATO che la citata abrogazione trova fondamento nella clausola di rivedibilità stabilita dall'articolo 3 della delibera 136/05, secondo la quale “ *Le misure di cui all'art. 1 sono rivedibili alla luce dell'evoluzione dello scenario competitivo entro dodici mesi e, in ogni caso, all'esito della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni..*”;

CONSIDERATO, con riferimento all'evoluzione dello scenario competitivo nel periodo successivo all'adozione della delibera n. 136/05, che il settore televisivo è significativamente cambiato dal 2005 ad oggi per le importanti novità introdotte nel quadro normativo e regolamentare di riferimento e per il passaggio, attualmente in fase di avanzato completamento, dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre. In particolare, con la delibera n. 181/09/CONS, l'Autorità ha dettato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario, ed in particolare, i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali, assicurando un dividendo digitale pari a 6 reti televisive nazionali da assegnare mediante procedure pubbliche basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nonché le misure volte a facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti consistenti nell'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi. In attuazione di tale delibera, recepita dall'articolo 8-novies della legge 101/2008, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per televisive digitali terrestri di cui alla delibera n. 300/10/CONS e le procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili e le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza di cui alla delibera n. 497/10/CONS, al fine di favorire uno sviluppo armonioso e concorrenziale del sistema televisivo in vista della completa digitalizzazione del segnale televisivo che verrà a compimento nel corso del 2012;

TENUTO CONTO del grado di digitalizzazione del segnale televisivo terrestre che ha raggiunto, a fine 2010, circa il 70 per cento della popolazione nazionale, con un incremento a circa l'80 per cento in previsione dello spegnimento della televisione analogica nelle Regioni Liguria, Toscana, Marche e Umbria entro la fine dell'anno in corso, facendo così rilevare un graduale e definitivo arretramento delle trasmissioni analogiche rispetto alla data di adozione delle misure di cui alla delibera n. 136/05/CONS ;

CONSIDERATO, altresì, con riferimento alla verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni, che l'Autorità con delibera n. 555/10/CONS, ad esito di una lunga fase di consultazione pubblica, ha completato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del SIC. In particolare, l'art. 1 della predetta delibera individua come mercati rilevanti del settore televisivo il mercato della televisione in chiaro e il mercato della televisione a pagamento, mentre, con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, l'Autorità ha rilevato che "la pubblicità non rappresenta un mercato rilevante a se stante, ma una risorsa che, nell'ambito del singolo mezzo, concorre a determinare i ricavi afferenti il settore di riferimento"(cfr. pag. 240 e seguenti dall'allegato A alla delibera n. 555/10/CONS). Pertanto, l'analisi del sistema integrato delle comunicazioni condotta dopo la delibera n. 136/05 ha modificato il mercato rilevante posto a base della stessa delibera n. 136/05, cioè il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento;

RILEVATA l'opportunità, alla luce di quanto rilevato dal Giudice di I grado - sia pure nella sola fase cautelare -, di sottoporre a consultazione pubblica, ai fini dell'adozione di una nuova eventuale deliberazione, la predetta delibera n. 70/11/CONS, nella parte in cui dispone l'abrogazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS, sulla base della clausola di rivedibilità sopra citata e delle analisi effettuate;

RITENUTO congruo fissare in quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera, i termini di risposta alla consultazione pubblica in questione;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È indetta la consultazione pubblica sulla delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, riportata nell'allegato A alla presente delibera, limitatamente al disposto dell'articolo 1, comma 2 che dispone l'abrogazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS, sulla base della clausola di rivedibilità di cui all'articolo 3 della medesima delibera e delle analisi citate in premessa, ai fini dell'adozione di una nuova eventuale deliberazione.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana priva degli allegati A e B e integralmente sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

Allegato A alla delibera n. 427/11/CONS del 22 luglio 2011

DELIBERA N. 70/11/CONS

RICOGNIZIONE DELLE MISURE STABILITE DALLA DELIBERA N. 136/05/CONS DEL 2 MARZO 2005 RECANTE “INTERVENTI A TUTELA DEL PLURALISMO AI SENSI DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112”

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 Luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 Agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 e, in particolare, l'art. 8-novies, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante “*Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 264/05/CONS recante “*Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante “*Atto di indirizzo . Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale*”, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006, recante “*Approvazione dei programmi tecnici di "RAI" e "RTI" ai sensi della delibera 136/05/CONS*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante “*Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione*”, sottoposta all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 540/06/CONS, recante “*Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.240 del 14 ottobre 2006;

VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007;

VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007 recante “*Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;

VISTA la delibera n. 645/07/CONS recante “*Approvazione del disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n.212;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, ed in particolare , i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali , nonché le misure volte a facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti consistenti nell’obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi, di cui all’allegato A alla citata delibera ;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante “*Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza*”, e , in particolare, gli articoli 4 e 5 , concernenti le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

VISTA la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, recante “*Procedimento per l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010;

VISTA la comunicazione del 29 ottobre 2010 (prot. n. 63120), con la quale la società R.T.I. S.p.a. ha prospettato all’Autorità l’intenzione di avvalersi della società Publitalia’80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria dei propri canali analogici diffusi in *simulcast*, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta gratuita erogata su reti televisive digitali terrestri e della società Digitalia , costituita in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta a pagamento su reti digitali terrestri, illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione ;

VISTA la lettera dell’Autorità del 14 dicembre 2010 (prot. n. 71894) con la quale è stato comunicato alla società R.T.I. S.p.a. che la modalità organizzativa prospettata, alla luce dell’evoluzione dello scenario tecnologico e di mercato e delle risultanze dell’analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell’ambito del SIC, non appare in

pregiudizio della *ratio* delle misure adottate dall'Autorità con la delibera n. 136/05, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione e non discriminazione previsti dalla citata delibera in capo alla concessionaria Publitalia;

CONSIDERATA la necessità di effettuare una ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione alla luce della clausola di rivedibilità di cui all'articolo 3 della medesima delibera e delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l'adozione della citata delibera, al fine di individuare quelle che risultano tuttora vigenti;

VISTA la relazione all'uopo predisposta dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

CONSIDERATO che la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1, relativa all'obbligo imposto a RAI ed RTI di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, è stata attuata nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla delibera n. 322/06/CONS del 30 maggio 2006 e che la materia è oggi regolamentata dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 300/10/CONS, in armonia con il nuovo quadro normativo e regolamentare dettato dalla legge 101/2008 e successive modificazioni, dalla delibera n. 181/09/CONS e dalla delibera n. 497/10/CONS, con le quali sono state introdotte ulteriori misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza che perdureranno per i cinque anni dopo la data dello *switch-off* nazionale;

CONSIDERATO che la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI ed RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, è stata attuata conformemente alle prescrizioni stabilite dapprima dalla delibera n. 264/05/CONS e poi dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS e mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, cui si aggiunge l'ulteriore obbligo previsto dalle delibere n. 181/09/CONS e n. 497/10/CONS, in caso di aggiudicazione del 5° multiplex nazionale DVB-T che perdurerà per un periodo di almeno cinque anni dopo la data dello *switch-off* nazionale;

CONSIDERATO che la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal *simulcast* in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, alla luce di quanto stabilito dal

paragrafo 138 della delibera in questione, secondo il quale *“appare ragionevole e proporzionato rispetto allo scopo una misura asimmetrica che riduca temporaneamente i limiti di affollamento pubblicitario per i programmi diversi dal simulcast, equiparandoli a quelli previsti per la concessionaria pubblica per un periodo limitato nel tempo – fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica – e rivedibile, ferma restando la riserva di legge per limitazioni strutturali e permanenti nella disciplina dei limiti di affollamento pubblicitario”*, mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;

CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), n. 1, relativa all’obbligo imposto a RAI di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di *audience* e privo di pubblicità su reti digitali terrestri, non ha acquistato efficacia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della delibera in questione, non essendo stata trasfusa nel Contratto di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazione e la RAI ed approvato con decreto ministeriale 6 aprile 2007, ma che la stessa è stata realizzata dalla RAI – in via di fatto - limitatamente all’obbligo di diffusione di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di *audience*, attraverso la diffusione del canale digitale terrestre “Rai 4”;

CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1, relativa all’obbligo imposto a RTI di avvalersi di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal *simulcast*, misura attuata dalla società obbligata attraverso la costituzione della società Digitalia secondo il calendario previsto dall’articolo 2, comma 3, è da intendersi abrogata - giusta lettera inviata dall’Autorità alla società RTI in data 14 dicembre 2010 - sulla base della clausola di rivedibilità stabilita dall’articolo 3, comma 1, della delibera stessa ed alla luce dell’evoluzione dello scenario tecnologico determinatosi nel periodo successivo all’adozione della delibera, che vede la diffusione della televisione analogica terrestre oramai residuale rispetto alla diffusione della televisione digitale terrestre, e di quello di mercato nonché delle risultanze dell’analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell’ambito del SIC di cui alla delibera n. 555/10/CONS;

CONSIDERATO che la misura di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), relativa all’obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall’articolo 2, comma 6, della delibera stessa, alla luce di quanto stabilito dal paragrafo 141 della delibera in questione secondo il quale *“una misura che può ritenersi proporzionata e adeguata allo scopo perseguito consiste nel monitorare le condotte commerciali della concessionaria di pubblicità notificata, con particolare riferimento all’eventuale*

esistenza di sconti personalizzati e modalità di vendita a pacchetto: in tal modo l'operatore può collocare congiuntamente a spazi televisivi di maggiore ascolto fasce di minore attrattiva per l'investitore, impedendogli, di fatto, di diversificare il proprio investimento su diversi editori o mezzi di trasmissione. Pertanto, si ritiene opportuno imporre alla concessionaria di pubblicità la trasmissione all'Autorità della documentazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari, onde verificare la trasparenza e non discriminazione delle condotte commerciali", deve intendersi vigente a tutela degli operatori nuovi entranti del digitale terrestre fino alla cessazione delle trasmissioni televisive analogiche;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

Articolo 1

1. Sulla base della ricognizione delle misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 e delle sue modalità di attuazione, come illustrata nelle premesse, si intendono tuttora in vigore le seguenti misure:
 - a) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI e RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
 - b) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal *simulcast* in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;
 - c) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2) , relativa all'obbligo imposto a Publitalia di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall'articolo 2, comma 6, della delibera stessa, la quale mantiene la

sua vigenza fino alla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

2. Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS.

La presente delibera è notificata alle Società Rai SpA, R.T.I. SpA e Publitalia '80 SpA ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

Roma, 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

Allegato B alla Delibera n. 427/11/CONS del 22 luglio 2011

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Con la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, riportata nell'allegato A alla presente delibera, l'Autorità ha effettuato una ricognizione delle misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 (*Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112*) e delle sue modalità di attuazione, alla luce della clausola di rivedibilità di cui all'articolo 3 della delibera stessa e delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l'adozione della citata delibera n. 136, al fine di individuare quelle che risultano tuttora vigenti.

Per ciascuna delle misure individuate dalla delibera n. 136/05 si è dato conto, nella premesse della delibera n. 70/11/CONS, sia delle modalità attuative che del grado di evoluzione normativo, tecnologico e di mercato.

L'articolo 1 della citata delibera n. 70/11/CONS individua al comma 1 le misure della delibera n. 136/05/CONS che si intendono tuttora in vigore, mentre al comma 2, stabilisce che “ *Si intende abrogata, a far data dal 14 dicembre 2010, la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1 della delibera n. 136/05/CONS*”;

La misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1, della delibera n. 136/05 è relativa all'obbligo imposto a RTI di avvalersi di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal *simulcast*, misura attuata dalla società obbligata attraverso la costituzione della società Digitalia secondo il calendario previsto dall'articolo 2, comma 3. Come riportato nelle premesse della delibera n. 70/11/CONS, tale misura è da intendersi abrogata sulla base della clausola di rivedibilità stabilita dall'articolo 3, comma 1, della delibera stessa, alla luce dell'evoluzione dello scenario competitivo determinatosi nel periodo successivo all'adozione della delibera 136, che vede la diffusione della televisione analogica terrestre oramai residuale rispetto alla diffusione della televisione digitale terrestre, e di quello di mercato nonché delle risultanze dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito del SIC di cui alla delibera n. 555/10/CONS.

Il settore televisivo è significativamente cambiato dal 2005 ad oggi sia per le importanti novità introdotte nel quadro normativo e regolamentare di riferimento sia per il passaggio, attualmente in fase di avanzato completamento, dalla televisione analogica

alla televisione digitale terrestre. In particolare, con la delibera n. 181/09/CONS, l'Autorità ha dettato i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario, ed in particolare, i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali, assicurando un dividendo digitale pari a 6 reti televisive nazionali da assegnare mediante procedure pubbliche basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nonché le misure volte a facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti consistenti nell'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi. In attuazione di tale delibera, recepita dall'articolo 8-novies della legge 101/2008, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge 88/2009, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per televisive digitali terrestri di cui alla delibera n. 300/10/CONS e le procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili e le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza di cui alla delibera n. 497/10/CONS, al fine di favorire uno sviluppo armonioso e concorrenziale del sistema televisivo in vista della completa digitalizzazione del segnale televisivo che verrà a compimento nel corso del 2012.

La digitalizzazione del segnale televisivo terrestre ha raggiunto, a fine 2010, circa il 70 per cento della popolazione nazionale, con un incremento a circa l'80 per cento in previsione dello spegnimento della televisione analogica nelle Regioni Liguria, Toscana, Marche e Umbria entro la fine dell'anno in corso, facendo così rilevare un graduale e definitivo arretramento delle trasmissioni analogiche rispetto alla data di adozione delle misure di cui alla delibera n. 136/05/CONS.

Inoltre, con riferimento alla verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni, l'Autorità con delibera n. 555/10/CONS, ad esito di una lunga fase di consultazione pubblica, ha completato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del SIC. In particolare, l'art. 1 della predetta delibera individua come mercati rilevanti del settore televisivo il mercato della televisione in chiaro e il mercato della televisione a pagamento, mentre, con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, l'Autorità ha rilevato che "la pubblicità non rappresenta un mercato rilevante a se stante, ma una risorsa che, nell'ambito del singolo mezzo, concorre a determinare i ricavi afferenti il settore di riferimento"(cfr. pag. 240 e seguenti dall'allegato A alla delibera n. 555/10/CONS). Pertanto, l'analisi del sistema integrato delle comunicazioni condotta sulla base della normativa sopravvenuta alla delibera n. 136/05 (decreto legislativo n. 177/2005 recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), ha modificato il mercato rilevante posto a base della delibera n. 136/05, cioè il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento

Alla luce dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 2580/11, pubblicata in data 14 luglio 2011, sul ricorso proposto dalla società Sky per l'annullamento, previa sospensione

cautelare, della delibera n. 70/11/CONS e di ogni altro atto connesso, che ha sospeso in sede cautelare per motivi procedurali la predetta delibera, statuendo che “*con la delibera n. 70/11 è stata introdotta una disciplina innovativa rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. B) n. 1 della precedente delibera n. 136/05, mentre il procedimento amministrativo adottato sembra essere stato modulato in relazione alla natura asseritamente confermativa della stessa delibera*”, l’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni e commenti delle parti interessate sul disposto dell’articolo 1, comma 2, della delibera n. 70/11/CONS dianzi citato ai fini dell’adozione di una nuova eventuale deliberazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “*Consultazione pubblica concernente l’art. 1, comma 2, della delibera n. 70/11/CONS recante “ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”*”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 427/11/CONS nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, via Isonzo 21/b, 00198 Roma.*

Le comunicazioni potranno, altresì, essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all’indirizzo dic@agcom.it. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata non è sostitutivo dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all’Autorità almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell’istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l’inoltro di eventuali successive comunicazioni.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell’opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti potranno altresì allegare alla documentazione inviata l’indicazione dei contenuti da sottrarre all’accesso e alla eventuale pubblicazione.